

Comune di Campoli Appennino

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(Art. 14, Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, modificato dall'art. 25, c.5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e dall'art. 1, c. 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO IV - DICHIARAZIONI - ABBUONI
1	Oggetto del regolamento.	22	Dichiarazione di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.
2	Ambito di applicazione - Limite temporale.	23	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni.
	CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO	24	Maggiorazione della tariffa a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.
3	Presupposto del tributo.	25	Modalità dei rimborsi.
4	Determinazione delle superfici.	26	Compensazioni ed accollo.
5	Aree tassabili.	27	Importi di modesto ammontare
6	Locali ed aree non utilizzate.	28	Sanzioni e interessi
7	Soggetti passivi.		CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
8	Locali in multiproprietà.	29	Il funzionario responsabile.
9	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche.		CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
10	Zona di applicazione e riduzioni.	30	Principi generali.
	CAPO III - TARIFFAZIONE	31	Informazione del contribuente.
11	Obbligazione tributaria.	32	Conoscenza degli atti e semplificazione.
12	Piano finanziario e tariffe.	33	Motivazione degli atti.
13	Riduzioni di tariffe.	34	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente.
14	Ulteriori esenzioni e riduzioni.	35	Interpello del contribuente.
15	Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero.		CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
16	Riduzione del tributo per mancato svolgimento protratto del servizio.	36	Termine per la conclusione dei procedimenti.
17	Utenze domestiche di non residenti non stabilmente attive	37	Pubblicità del regolamento.
18	Utenze non domestiche non stabilmente attive	38	Casi non previsti dal presente regolamento.
19	Tariffa giornaliera di smaltimento.	39	Rinvio dinamico.
20	Tariffe per utenze domestiche - Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività.	40	Entrata in vigore.
21	Tariffe per utenze non domestiche - Coefficienti potenziali di produzione kg/mq annuo.		

CAPO I - NORME GENERALI**ART. 1****OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 di seguito indicato come art. 14 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento integra, altresì, i criteri di legge volti alla disciplina, applicazione e gestione del tributo.

ART. 2**AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE**

(Art. 14, comma 2, D.L. 201/2011)

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO**ART. 3****PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

(Art. 14, commi 3, 4, 6, D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ART. 4**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE**

(Art. 14, commi 3, 9, 9 bis, 10, 22 lett. d) D.L. 201/2011)

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non

assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) ...	25%
	- Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%
	- Attività industriali con capannoni di produzione	15%
	- Attività artigianali di produzione beni specifici	25%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 5

AREE TASSABILI

(Art. 14, comma 3 D.L. 201/2011)

1. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte operative o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici operative adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte operative o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta operativa o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

e) tutte le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 6

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 14, comma 3 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas) o utilizzati come pertinenza.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature, e, comunque, ogni qual volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi anche in forma tacita.

4. Le pertinenze sono sempre tassate se non fatiscenti.

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI

(Art. 14, comma 5 D.L. 201/2011)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui ai precedenti articoli con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 8

LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 14, comma 7 D.L. 201/2011)

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e

per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 9
ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI
DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 60 Kg./mq. ovvero 0,4 mc./mq. Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

E) Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli e imballaggi;

- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ART. 10 ZONE DI APPLICAZIONE E RIDUZIONI

(Art. 14, comma 16, D.L. 201/2011)

1. L'applicazione del tributo in misura intera è limitato alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nel più vicino punto di raccolta ed a corrispondere il tributo in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta.

misura della riduzione della quota fissa

70%

distanza dal punto di raccolta più vicino

oltre 800 ml.

3. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dagli artt. **14**, **15** e **16** è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80% della tariffa ordinaria.

CAPO III – TARIFFAZIONE

ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 14, comma 8, D.L. 201/2011)

1. Il tributo è corrisposto in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del mese solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 12 PIANO FINANZIARIO E TARIFFE

(Art. 14, comma 23 D.L. 201/2011)

1. Le tariffe vengono determinate dal Consiglio comunale conformemente al Piano Finanziario adottato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazione.

2. Salvo diversa disposizione di legge, l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, viene individuata nel Consiglio comunale.

3. Il piano finanziario permette di determinare le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

5. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" il Consiglio Comunale delibera:

a) *Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;*

b) *I coefficienti ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo*

familiare; kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare; kc (coefficiente potenziale produzione), kd (coefficiente di produzione kg/mq annuo) previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.

- c) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES

ART. 13 RIDUZIONI TARIFFARIE

(Art. 14, comma 15, D.L. 201/2011)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 le tariffe si applicano in misura ridotta del 30% per i locali commerciali o artigianali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentito rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La tariffa ridotta di cui sopra è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella richiesta di riduzione tariffaria da presentare entro il primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio la conduzione da parte dell'utente.

ART. 14 ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI

(Art. 14, comma 19, D.L. 201/2011)

1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale, non hanno diritto all'esonero i contribuenti proprietari di immobili produttivi di reddito;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.

3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 15 RIDUZIONE TARIFFA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO

(Art. 14, commi 17 e 18, D.L. 201/2011)

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

3. La riduzione di cui ai precedenti commi è assicurata attraverso l'abbattimento del costo relativo alla parte variabile imputabile alla generalità degli utenti.

ART. 16 RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 14, comma 20 D.L. 201/2011)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può

provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del comune, di una quota pari all'80% del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio.

Art. 17

Utenze domestiche non stabilmente attive

1. In relazione al disposto dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 158/1999, si definiscono "utenze domestiche non stabilmente attive" quelle occupate:

- a) da non residenti;
- b) da residenti temporaneamente all'estero nonché quelle tenute a disposizione degli utenti residenti.

2. Per le utenze domestiche non stabilmente attive si assume come numero degli occupanti quello determinato per classi di superficie nella delibera con la quale vengono determinate le tariffe.

Art. 18

Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. In relazione al disposto dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 158/1999, si definiscono "Utenze non domestiche non stabilmente attive" quelle utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o comunque per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 210 giorni l'anno.

2. Alle utenze attive per un periodo, anche non continuativo, fino a 210 giorni l'anno, è applicata la tariffa in misura proporzionale con un minimo di 60 (sessanta) giorni. L'agevolazione viene concessa, a richiesta su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio comunale.

ART. 19

TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 14, commi 24, 25, D.L. 201/2011)

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquantapercento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

ART. 20

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO E PROPORZIONALI DI PRODUTTIVITA'

(Art. 14, comma 22, lett. d), D.L. 201/2011)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R.;

2. La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinato applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportate nella tabella 1/b;

3. La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche è determinato in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportate nella tabella n. 2;

4. I coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e per la parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche sono determinati rispettivamente come da tabella 1/b e tabella 2.

5. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune al 1 gennaio dell'anno di riferimento compresi i dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi.

6. La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche non viene applicata agli immobili accessori.

Tabella 1/b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare al 1 gennaio	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,82
2	0,92
3	1,03
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,21

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare al 1 gennaio	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSIMO
1	0,6	1
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1

ART. 21**TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE
COEFFICIENTI DI POTENZIALE PRODUZIONE E DI PRODUZIONE KG/MQ ANNUO**

(Art. 14, comma 22, lett. d), D.L. 201/2011)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R..

2. I coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche sono riportati nella tabella 3/b.

3. I coefficienti di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche sono riportate nella tabella 4/b.

Tabella 3/b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	0,66
2	Campeggi, distributori carburanti	0,70	0,85
3	Stabilimenti balneari	0,43	0,62
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,49
5	Alberghi con ristorante	1,02	1,49
6	Alberghi senza ristorante	0,65	0,85
7	Case di cura e riposo	0,93	0,96
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	1,09
9	Banche ed istituti di credito	0,48	0,53
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,86	1,10
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	1,20
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,68	1,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,19
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	0,88
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	1,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,01	9,29
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	7,33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	2,66
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	2,39
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	10,89
21	Discoteche, night club	1,00	1,58

Tabella 4/b

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	ATTIVITA'	Kd Coefficiente di produzione Kg/m ² anno	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto .	2,93	5,62
2	Campeggi, distributori carburanti	5,95	7,20
3	Stabilimenti balneari	3,65	5,31
4	Esposizioni, autosaloni	1,95	4,16
5	Alberghi con ristorante	8,66	12,63
6	Alberghi senza ristorante	5,52	7,23
7	Case di cura e riposo	7,88	8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	6,48	9,25
9	Banche ed istituti di credito	4,10	4,52
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,28	9,38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,31	10,19
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,75	8,54
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,82	10,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,57	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,47	8,52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	42,56	78,93
17	Bar, caffè, pasticceria	32,52	62,31
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	16,20	22,57
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,60	20,35
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	55,94	92,55
21	Discoteche, night club	8,51	13,42

CAPO IV - DICHIARAZIONI - ABBUONI**ART. 22****DENUNCIA DI INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE**

1. La denuncia deve contenere tutti gli elementi richiesti per la gestione del servizio, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente. Essa deve essere presentata all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello dell'inizio dell'occupazione e detenzione dei locali o aree scoperte da uno dei coobbligati e del rappresentante legale o negoziale. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 60 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tariffa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il servizio è fatturato con le modalità applicate alla generalità degli utenti.

7. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

8. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

9. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

ART. 23

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

(Art. 14, comma 35, D.L. 201/2011)

1. Il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2. Il versamento del Tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni è effettuato esclusivamente a favore del comune, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

3. Il tributo è liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, sono conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.

4. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia ordinario che a seguito di accertamenti, esclusivamente al comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

ART. 24

MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI

(Art. 14, comma 13, D.L. n. 201/2011)

1. Alla tariffa come determinata in base alle disposizioni di cui all'art. 14 commi da 8 a 12 del D.L. 201/2011, si applica la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

2. **La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitariamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201, del 2011.**

ART. 25

MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

ART. 26

COMPENSAZIONI ED ACCOLLO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume

l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

ART. 27 IMPORTI DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi del combinato disposto dagli art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 7,00 (sette/00) gli importi annui fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 7,00 (sette/00) per ogni singola partita.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi e spese postali non superi per ciascun credito l'importo di € 30,00 (trenta).

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il credito derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernente il tributo.

ART. 28 SANZIONI - INTERESSI

(Art. 14, commi 39-43, D.L. 201/2011)

1. Per gli omessi o insufficienti versamenti del tributo risultante dalla dichiarazione si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento del tributo si applicano gli interessi moratori o di dilazione nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 29 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 14, commi 36 e 37, D.L. 201/2011)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

ART. 30 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 31 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 32 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 33 MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 34 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 35 INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione

oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	30
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	180
4	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
5	Risposta ad esposti	30
6	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	180

ART. 37

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 38

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 39

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 41


ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2013.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal al, con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....